



TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA

Esecuzione Imm.re R.G.E n.

Il Giudice _____;

rilevato che dall'esame della perizia estimativa e della relazione di custodia emerge che l'immobile non è occupato dal debitore come abitazione principale ovvero è occupato da terzi senza titolo (*DA INSERIRE ipotesi corretta*);

ritenuto, pertanto, necessario disporre la liberazione di tali immobili ex art. 560 c.p.c. a tenore del quale *“Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593. Ad essi è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non autorizzati dal giudice dell'esecuzione. Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino alla pronuncia del decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal nono comma. Nell'ipotesi di cui al terzo comma, il custode giudiziario ha il dovere di vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l'integrità. Il custode giudiziario provvede altresì, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, alla amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità. Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti, secondo le modalità stabilite con ordinanza del giudice dell'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione, con provvedimento opponibile ai sensi dell'articolo 617, ordina la liberazione dell'immobile non abitato dall'esecutato e dal suo nucleo familiare oppure occupato da un soggetto privo di titolo opponibile alla procedura non oltre la pronuncia dell'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni. Salvo quanto previsto dal nono comma, il giudice dell'esecuzione ordina la liberazione dell'immobile occupato dal debitore e dal suo nucleo familiare con provvedimento emesso contestualmente al decreto di trasferimento. Il giudice dell'esecuzione, sentite le parti ed il custode, ordina la liberazione dell'immobile pignorato quando è ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti o comunque impedito lo svolgimento delle attività degli ausiliari del giudice, quando l'immobile non è adeguatamente tutelato o mantenuto in uno stato di buona conservazione,*

quando l'esecutato viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico. L'ordine di liberazione è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento, nell'interesse e senza spese a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, salvo espresso esonero del custode ad opera di questi ultimi. Per l'attuazione dell'ordine di liberazione il giudice può autorizzare il custode ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima al soggetto tenuto al rilascio di asportarli, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato a cura del custode. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne cura lo smaltimento o la distruzione”.

P.Q.M.

- **ingiunge** ai debitori _____ e a chiunque altro ne abbia la detenzione o il possesso di rilasciare gli immobili oggetto dell'esecuzione siti in _____ nella disponibilità del Custode, liberi da persone e/o cose entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
- **dispone** che, in caso di mancato spontaneo rilascio, il Custode provveda a fissare la data di accesso per il rilascio nel termine dei successivi trenta giorni, dandone comunicazione all'occupante in forma scritta;
- **dispone** che in caso di inottemperanza il Custode provveda a fissare l'ultimo accesso entro il termine dei successivi trenta giorni, previo accordo con gli ausiliari e la Forza Pubblica;
- **autorizza** il Custode ad avvalersi, laddove necessario, della Forza Pubblica, dell'unità sanitaria o di altri ausiliari (quali Servizi Sociali territorialmente competenti, fabbro, accalappiacani, ecc.) al fine di adottare i provvedimenti più opportuni per preservare le ragioni dei creditori o dell'aggiudicatario ed assicurare l'adeguata assistenza all'esecutato e ai familiari presenti nell'immobile;
- **dispone** che in ordine ai beni mobili e documenti rinvenuti all'interno dell'immobile, il Custode provveda a norma dell'art. 560 ult. comma c.p.c., nella sua formulazione vigente;

- **dispone** che il Custode rediga sintetico processo verbale delle operazioni e provveda a depositarlo in via telematica;

- **dispone** inoltre che il Custode voglia relazionare all'esito dell'avvenuto rilascio ovvero alla scadenza del termine massimo assegnato dal G.E. (novanta giorni), segnalando l'eventuale sussistenza di problematiche.

Il presente provvedimento costituisce ordine del Giudice e di esso dovrà essere data esecuzione da parte della Forza Pubblica e/o di altri ausiliari richiesti nell'intervento.

Ivrea, _____

Il G.E.

Dott. _____